Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Sentenza, Corte d'Appello Milano, Sez. IV, Pres. Marchetti – Rel. Mammone, n. 723 del 5 marzo 2021

www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Marina Marchetti - Presidente
dr. Vinicia Licia Serena Calendino - Consigliere
dr. Francesca Maria Mammone - Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. xxxx/2019 promossa in grado d'appello

DA

TIZIO

APPELLANTE

CONTRO

CAIO

APPELLATO

avente ad oggetto: azione ex art. 389 c.p.c.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con sentenza n. 33535 del 2018 la Corte di cassazione ha cassato la sentenza n.2672/2016 della Corte di appello di Milano e dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione alla controversia tra **TIZIO** e **CAIO**.

TIZIO ha agito ai sensi dell'art. 389 c.p.c. chiedendo la restituzione della somma versata alla controparte in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado, indicata in complessivi Euro 180.817,61, oltre interessi o rivalutazione monetaria dalla data dei pagamenti, nonché la condanna di **CAIO** al pagamento di Euro 549,02 oltre accessori ex art. 1284 c.c., a ristoro delle spese sostenute per far tradurre alcuni documenti allegati alla domanda giudiziale.

CAIO si è costituito in giudizio preannunciando di essere in procinto di riproporre dinanzi al giudice tedesco la domanda risarcitoria già accolta in primo ed in secondo grado in Italia. In tale prospettiva, ha sollecitato la sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L. n. 218 del 1995, per l'affermata idoneità dell'auspicata sentenza di condanna di **TIZIO** da parte del giudice tedesco a produrre effetti nell'ordinamento giuridico italiano. In ogni caso ha contestato la debenza di parte delle somme richieste dalla controparte, in particolare di Euro 4.938,22 che sarebbero stati

SPESE GIUDIZIALI: in caso di riforma di sentenza di condanna, chi è tenuto alla restituzione delle somme versate?

Ex Parte Creditoris

computati due volte; di Euro 8.518,52 che sarebbero stati pagati ad un diverso soggetto (e cioè allo studio legale **OMISSIS**), e delle spese legali relative alle procedure esecutive.

Disposta la trattazione scritta del procedimento, la causa è stata trattenuta in decisione da questa Corte il 19 novembre 2020, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Preliminarmente, va disattesa la sollecitazione diretta a sospendere il presente procedimento, sebbene nelle more del presente giudizio **CAIO** abbia adito il Tribunale distrettuale di Stralsund, dinanzi al quale ha riproposto la domanda risarcitoria accolta da questa Corte di appello con la sentenza cassata.

Il rapporto tra i due procedimenti, poiché essi pendono dinanzi ad autorità giudiziarie di Stati membri dell'Unione europea e interessano esclusivamente soggetti domiciliati nell'Unione, è disciplinato non più dalla L. n. 218 del 1995, ma dal regolamento n. 1215 del 2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che definisce connesse le cause aventi tra di loro un collegamento così stretto da rendere opportuna un'unica trattazione e decisione per evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivante da una trattazione separata e prevede, in tal caso, la sospensione della causa da parte del giudice successivamente adito (art. 30).

Nel caso in esame, tuttavia, tale rischio -che dovrebbe, semmai, imporre la sospensione da parte dell'autorità giudiziaria tedesca, successivamente adita- non ricorre, poiché, nel presente giudizio, l'attore fa valere il diritto attribuitogli dall'art. 389 c.p.c. al ripristino della situazione di fatto esistente prima della pronuncia della sentenza cassata, illegittimamente modificata in virtù di un titolo rescindibile, mentre l'azione proposta in Germania ha ad oggetto la richiesta di **CAIO** di essere risarcito dei danni subiti a causa di difetti di un'imbarcazione. La radicale diversità del titolo delle rispettive pretese esclude quindi in radice un possibile conflitto di giudicati e non consente neppure, in concreto, una ripercussione di una decisione sull'altra.

Va detto che l'istanza avrebbe avuto la stessa sorte anche nel caso in cui fosse stato ancora applicabile l'art. 7 della L. n. 218 del 1995, che prevede, al comma 3, che il giudice italiano possa sospendere il processo, all'esito di una valutazione discrezionale, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano, allo scopo di evitare duplicazioni inutili di attività giudiziaria e scongiurare il rischio che i due giudizi determinino risultati pratici tra loro incompatibili (così Cass. n. 13567/2014, citata dal convenuto). Ed invero, venuto meno il titolo in forza del quale **TIZIO** ha pagato **CAIO** la sospensione del presente procedimento servirebbe non già ad evitare il rischio di un conflitto o di una interferenza tra giudicati, ma unicamente a conseguire un vantaggio indebito e cioè, nell'auspicio che il Tribunale distrettuale di Stralsund accolga la domanda risarcitoria, l'apposizione di un vincolo cautelare atipico sulla somma versata, senza alcuna puntuale verifica dei presupposti cui l'ordinamento nazionale subordina la concessione di misure conservative.

Nel merito, è indubbio il diritto di **TIZIO** ad ottenere la restituzione delle somme versate in dipendenza della sentenza cassata.

Gli esborsi sono stati ampiamente documentati.

Con riferimento all'importo di Euro 4.938,22, l'esame dei documenti nn. 20 e 20 bis, in alcun modo contestati dal convenuto, dimostra che detto importo è stato pagato in data 16 settembre 2014, e non in data 18 maggio 2016, come erroneamente riportato in atto di citazione, in esecuzione del pignoramento di Euro160.285,42, notificato il 18 agosto 2014 alla C.R.P. (S.).

Ex Parte Creditoris

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Non vi è dunque alcuna duplicazione, atteso che è provato che **TIZIO** ha pagato in dipendenza del pignoramento ulteriori 162.179,58 Euro in data 5 aprile 2016, tramite un diverso istituto di credito (cfr. dichiarazione di C. prodotta come doc. 13 e quietanza prodotta come doc. 19 di parte attrice).

Non può stupire che, a distanza di due anni dal pignoramento e di circa tre anni dalla sentenza, l'importo complessivo dovuto da **TIZIO** fosse lievitato, considerato che il Tribunale di Milano, nel 2013, aveva condannato la compagnia di assicurazioni anche al pagamento di accessori (rivalutazione e interessi quanto ad Euro73.173,94 ed interessi su Euro56.324), né rileva il fatto che l'importo di Euro 4.938,22 sia stato versato non direttamente al convenuto, ma allo studio legale che lo assisteva. Allo studio legale **R.S.S**. era stata infatti conferita il 15 maggio 2014 procura che lo abilitava a ricevere i pagamenti di **TIZIO** (cfr. doc. 7 di parte attrice), senza tacere che "il pagamento delle spese processuali effettuato direttamente al difensore non indicato come distrattario, in virtù una sentenza di condanna poi riformata, non elide l'obbligo della parte al rimborso, in quanto unica legittimata passiva rispetto alla domanda di restituzione dell'importo corrisposto" (cfr. Cass. n. 15030/2019).

Per le stesse ragioni è dovuta anche la somma di Euro 8.518,52, pure incassata dallo studio legale **OMISSIS** sempre nell'ambito dell'incarico ricevuto dall'odierna parte convenuta (cfr. il doc. n. 7 prodotto da **CAIO**).

Il fatto poi che lo studio legale non abbia rimesso al cliente le somme riscosse è questione che attiene al rapporto di mandato e non è opponibile all'attore.

Infine, l'attrice ha diritto ad ottenere la restituzione anche delle spese dei procedimenti esecutivi rimborsate a **CAIO** giacché ciò che rileva è il venir meno, ex tunc, del titolo in forza del quale l'esecuzione è stata intrapresa, indipendentemente dallo stato soggettivo di buona o mala fede del creditore procedente, alla cui valutazione è pur sempre rimessa la scelta di avvalersi di un titolo ancora sub iudice (cfr. Cass. n. 25143/2008).

Sono pacificamente qualificabili tali gli esborsi di Euro1.084,63, pari alla somma che **TIZIO** è stata condannata a pagare alla controparte nel procedimento per la dichiarazione dell'esecutività in Germania della sentenza del Tribunale di Milano e di Euro 240,00 posti a suo carico dal Tribunale di Stralsund nello stesso procedimento (cfr. i doc. nn. 6-bis, 8 e 9 di parte attrice), nonché l'esborso di Euro3.1366,66 per le spese che l'odierna attrice è stata condannata a pagare nell'ambito della procedura esecutiva (cfr. doc. n. 16 di parte **TIZIO**).

Non così i due versamenti per Euro 360,00 eseguiti il 26 agosto 2014 ed il 4 dicembre 2018, giacché i documenti prodotti dimostrano che essi sono riferiti ai costi dei procedimenti di opposizione instaurati da **TIZIO** dinanzi alla corte di appello di Rostok, sicché, in difetto di più puntuali spiegazioni da parte della società attrice, si deve ritenere si tratti di costi conseguenti unicamente all'iniziativa assunta da **TIZIO,** destinati quindi a rimanere a suo carico.

Diversamente da quanto affermato dal convenuto, tra le spese di cui l'attore ha domandato la restituzione non vi sono invece quelle versate ai suoi legali per l'assistenza in fase esecutiva.

TIZIO ha dunque diritto al pagamento di Euro180.097,61 (180.817,61- 720).

Detto importo deve essere maggiorato degli interessi al tasso legale decorrenti dai singoli pagamenti come indicati a pagina 5 dell'atto di citazione e come espressamente domandato da **TIZIO** anche con riferimento al pagamento di Euro4.938,22, sebbene eseguito in data anteriore, fino al saldo effettivo. Il debito del convenuto è infatti un debito di valuta e **TIZIO** non ha allegato né, a maggior ragione, provato, neppure in via presuntiva, l'esistenza di un "maggior danno" non compensato dall'attribuzione degli interessi al saggio legale.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Dei costi sostenuti per la traduzione dei documenti prodotti, pari ad Euro 549,55 (cfr. doc. nn. 23 e 24 di parte attrice), poiché si tratta di costi sostenuti in funzione della proposizione della domanda giudiziale, si terrà conto nella liquidazione delle spese di lite, che il convenuto soccombente deve rimborsare ad **TIZIO** e che si determinano come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e senza nulla riconoscere per la non svolta attività istruttoria.

P.Q.M.

La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:

1. condanna **CAIO** a pagare a **TIZIO** Euro 180.097,61 oltre interessi al tasso legale dalla data dei singoli pagamenti come indicato in parte motiva fino al saldo effettivo;

2. condanna **CAIO** a rifondere a **TIZIO** le spese del presente giudizio che determina in Euro 1.345,55 per spese ed in Euro 9.515 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, iva se dovuta e cpa come per legge.

Così deciso in Milano, il 24 febbraio 2021.

Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2021.

Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy

Ex Parte Creditoris

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376